REGOLAMENTO (CE) N. 3117/94 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1907/90 (2) stabilisce talune norme di commercializzazione applicabili alle uova;

considerando che la definizione di partita dev'essere adeguata alla recente modifica relativa all'indicazione obbligatoria della data di durata minima per le uova della categoria A;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1907/90 esclude dal proprio campo di applicazione la vendita diretta di uova dal produttore al consumatore; che, per tener conto delle condizioni specifiche di commercializzazione delle uova in alcune regioni della Finlandia è opportuno inoltre escludere dal campo d'applicazione la vendita in tali regioni dal produttore al dettagliante;

considerando che il periodo durante il quale le uova di categoria A possono essere vendute come «extra» o «extra fresche» dev'essere definito rispetto alla data di imballaggio o a quella di deposizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1907/90 è modificato nel modo seguente :

- (') GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93 (GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1).
- del 24. 6. 1993, pag. 1).

 (*) GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2617/93 (GU n. L 240 del 25. 9. 1993, pag. 1).

- 1) All'articolo 1, punto 10, l'espressione «data di imballaggio o di classificazione » è sostituita dall'espressione « data di durata minima o di imballaggio ».
- 2) L'articolo 2, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :
 - 3. Le disposizioni del presente regolamento non sono applicabili
 - alle uova vendute direttamente dal produttore al consumatore, per il suo fabbisogno personale, nella propria azienda, in un mercato pubblico locale eccettuati i mercati di vendita all'incanto o tramite vendita a domicilio,
 - alle uova, eccettuate quelle rotte o incrinate, vendute dal produttore al dettagliante nelle regioni della Finlandia specificate nell'allegato II,

purché le uova provengano dalla sua produzione, non siano imballate conformemente agli articoli 10, 11 e 12 e non sia utilizzata nessuna delle indicazioni relative alle categorie di qualità e di peso previste dal presente regolamento.

3) L'articolo 12 è sostituito dal seguente testo:

· Articolo 12

La dicitura "extra" o "extra fresche" può essere apposta sui piccoli imballaggi contenenti uova della categoria A, provvisti di una fascetta o di un'etichetta. Tali diciture sono stampate sulla fascetta o sull'etichetta che dev'essere tolta e distrutta al più tardi il settimo giorno successivo a quello dell'imballaggio o il nono giorno successivo alla deposizione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1995.